

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1456

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZETTI, SILLI, MUGNAI, CORTELAZZO, CASINO, GAGLIARDI,  
GIACOMETTO, LABRIOLA, RUFFINO**

Modifica all'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di disciplina transitoria per l'adozione dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto

*Presentata il 18 dicembre 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia di rifiuti (recepita con il decreto legislativo n. 205 del 2010), all'articolo 6, rubricato « Cessazione della qualifica di rifiuto », stabilisce che taluni rifiuti specifici « sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni: *a)* la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici; *b)* esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; *c)* la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti; *d)* l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi

negativi sull'ambiente o sulla salute umana ».

Queste disposizioni in materia di cessazione della qualifica di rifiuto sono state riprese dal comma 1 dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto « codice dell'ambiente ».

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che i citati criteri « sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

Rimandando l'adozione di tali criteri a futuri decreti ministeriali, ci troviamo di fronte a un vuoto legislativo riguardo all'individuazione del momento in cui la so-

stanza o l'oggetto cessano di essere qualificati come rifiuto.

L'individuazione dei criteri per definire la cessazione della qualifica di rifiuto contribuisce a quelle azioni virtuose volte a favorire l'economia circolare e lo sviluppo delle filiere del recupero, attraverso il recupero e l'uso dei materiali e dei beni riciclati.

Come abbiamo evidenziato, ancora a distanza di anni mancano le norme che stabiliscono i criteri tecnici per la trasformazione dei rifiuti in materia o prodotto secondario, cioè i criteri «*end of waste*», necessari per il riciclo.

Ad oggi, infatti, i criteri nazionali ed europei *end of waste* coprono solo alcune, limitate, categorie di rifiuti. Al fine di ri-

mediare a questo vuoto normativo, prevediamo una norma «*ponte*» che consenta alle regioni, nel rispetto di criteri generali individuati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di fissare tali criteri in via provvisoria, al fine di stabilire quando un rifiuto, attraverso il recupero e il riciclo, smette di essere tale e diventa materia prima seconda.

La presente proposta di legge mira, pertanto, a disciplinare il regime transitorio dei provvedimenti autorizzatori, consentendo il proseguimento dell'attività degli impianti di riciclo e quindi il rilascio delle autorizzazioni, nelle more dell'emanazione dei decreti previsti dal citato comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dai seguenti:

« 3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri generali, anche con riguardo alle verifiche in ingresso, relativi ai rifiuti e ai controlli da effettuare sulla sostanza o sull'oggetto a seguito dell'operazione di recupero con finalità legate alla trasformazione definitiva dei rifiuti in materia o prodotto secondario, per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3-*bis*.

3-*bis*. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, e comunque nel rispetto dei criteri generali dettati con il decreto di cui al comma 3, i criteri specifici adottati ai sensi del comma 1 possono essere stabiliti per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni indicate dal medesimo comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e delle disposizioni del titolo III-*bis* della parte seconda.

3-*ter*. Il produttore presenta all'autorità competente la richiesta di autorizzazione di cui al comma 3-*bis*, anche ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi delle disposizioni del titolo III-*bis* della parte seconda.

3-*quater*. Per le autorizzazioni valide e vigenti alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, il produttore presenta all'autorità competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, un'istanza di aggiornamento delle stesse per le finalità di cui al presente articolo. Il produttore può

continuare a esercitare l'attività in base alla propria e vigente autorizzazione, fino al completamento del riesame e della revisione della stessa autorizzazione ».



\*18PDL0041790\*